



BANDO “STUDENTS AROUND THE WORLD” (SAW) PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER BORSE DI MOBILITA’ PER STUDIO E TIROCINIO PRESSO UNIVERSITA’ EXTRAEUROPEE NELL’AMBITO DI ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – edizione 2025

LA RETTRICE

- VISTO** l’art.1 dello Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012, modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015;
- VISTO** il Regolamento d’Ateneo per il riconoscimento dei periodi di mobilità all’estero, emanato con D.R. n.83, prot. n. 3532 del 17 gennaio 2018;
- VISTO** il Regolamento didattico d’Ateneo (Ultima modificazione: Decreto Prorettore Vicario Rep. n. 3556 del 30 Novembre 2023);
- VISTI** i Regolamenti didattici e i Regolamenti di funzionamento del tirocinio pratico valutativo adottati dai Corsi di Studio UniME;
- VISTO** la Delibera del Senato Accademico prot. n. 28430 del 25 febbraio 2025;
- VISTO** la Delibera del Consiglio di Amministrazione prot. n. 28612 del 25 febbraio 2025;
- VISTO** il Bilancio unico d’Ateneo di previsione 2025 progetto DM_10/06/2024_773_MOBILITA_INTERNAZ_2024 - CA.04.46.05.11.01 “Altre borse di studio” – pari a € 80.000,00;
- VISTI** gli Accordi di cooperazione internazionali vigenti;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetta una selezione per l’assegnazione di borse di mobilità per studio e tirocinio presso Università extraeuropee Partner dell’Università di Messina (UniME) selezionate fra gli Atenei con cui sono in vigore accordi di cooperazione internazionale e che abbiano dato la disponibilità ad accogliere studenti in mobilità internazionale.
2. Saranno assegnate borse di mobilità, compatibilmente con il numero di candidature validamente pervenute, fino a esaurimento dei fondi disponibili.
3. In particolare, saranno ammesse a finanziamento **mobilità della durata minima di 3 mesi e massima di 6 mesi e l’acquisizione minima obbligatoria di 12 CFU . Inoltre, solo per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea (CdL) che prevedono il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), sarà possibile effettuare tale tirocinio, per un periodo inferiore alla durata minima e al numero minimo di CFU richiesti dal presente Bando, previa verifica con il referente competente del proprio CdL (Commissione tirocini/referente per la mobilità internazionale/coordinatore del CdL) e con la sede ospitante, nel rispetto di quanto previsto nei Regolamenti interni del proprio CdL ai fini del riconoscimento del suddetto tirocinio.**



4. **Le mobilità potranno avere inizio soltanto dopo la pubblicazione ufficiale degli esiti delle selezioni e le consequenziali attività amministrative, e dovranno tener conto del calendario accademico della sede ospitante. Le attività dovranno comunque concludersi entro il 30/09/2026.**
5. Le attività svolte all'estero saranno convalidate e trascritte nel curriculum universitario dello studente secondo le modalità previste dal Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dei periodi di mobilità all'estero.

Art. 2 - Destinatari e requisiti di ammissione

1. Per partecipare al presente Bando è **obbligatorio essere in possesso dei seguenti requisiti:**
 - a) essere studenti a tempo pieno di UniME, regolarmente iscritti (nella durata normale del CdS) a corsi di Laurea Triennale (I ciclo), Laurea Magistrale/Magistrale a Ciclo Unico (II ciclo), al momento della candidatura (a.a. 2024/2025) e per tutta la durata del soggiorno all'estero (a.a. 2024/2025, 2025/2026).
 - b) possedere la competenza linguistica (**cf. art. 9**) richiesta dalle Università Partner in cui si intende effettuare il periodo di mobilità, così come specificato nella scheda **“Destinazioni disponibili” (cf. All. 1)**.

Lo studente vincitore di borsa di studio SAW edizione 2025 può risultare beneficiario anche di altro contributo per la mobilità studentesca internazionale a condizione che non vi sia sovrapposizione tra i periodi di mobilità all'estero (prima della partenza per il SAW lo studente dovrà essere rientrato in sede presso UniME e aver completato la mobilità inerente ad altro programma di mobilità).

2. Gli studenti assegnatari devono essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e, al momento della partenza, con l'iscrizione all'a.a. in corso al momento dello svolgimento della mobilità, pena la decadenza della borsa.
3. Gli studenti selezionati dovranno obbligatoriamente effettuare la mobilità durante il Corso di studio al quale appartengono al momento della presentazione della candidatura.
4. Non sono ammessi alla selezione gli studenti che, al momento della candidatura, siano iscritti a un numero di anni superiore alla durata normale del proprio CdS (c.d. “fuori corso”).
5. Per mobilità che si svolgeranno durante l'a.a. 2025/2026 non potranno essere accolte le candidature degli studenti che sosterranno il proprio esame di Laurea nella sessione di Marzo 2026, se considerata come ultima sessione straordinaria per l'a.a. 2024/2025, in quanto verrebbe meno il requisito obbligatorio dell'iscrizione all'a.a. 2025/2026 per tutta la durata della mobilità.
6. Gli **studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea**, in caso di assegnazione di borsa, dovranno regolarizzare la propria posizione (rinnovo del permesso di soggiorno, visto ingresso nel paese estero, etc.) prima della partenza e per tutta la durata del periodo di mobilità all'estero, pena la revoca e restituzione della borsa.
7. UniME garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.

Art. 3 - Attività ammissibili durante la mobilità

1. Sono considerate attività ammissibili, durante il periodo di mobilità internazionale, quelle che comportino l'acquisizione di **CFU curriculari** utili al conseguimento del titolo finale.



2. In particolare, le attività consentite durante la mobilità sono:
 - a) Frequenza dei corsi e superamento dei relativi esami;
 - b) Preparazione della tesi finale;
 - c) Tirocinio formativo solo se previsto dal proprio piano di studi (tirocinio curricolare), ovvero complementare a una delle attività sopra indicate;
 - d) Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), solo per gli studenti iscritti a Corsi di Laurea (CdL) che lo prevedono.
3. Le attività formative da svolgere all'estero dovranno essere preventivamente concordate con il Referente per la mobilità internazionale del CdS a cui lo studente è iscritto (ovvero con la Commissione per la mobilità internazionale di Dipartimento ove istituita) e riportate nel Learning Agreement (cfr. artt. 4-5).

Art. 4 – Preparazione della mobilità

1. Prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando, gli studenti che intendano candidarsi alla mobilità internazionale dovranno consultare le informazioni disponibili sul sito internet delle Università in elenco (**All.1**), **verificando** autonomamente **presso la sede estera**: l'offerta didattica, il calendario accademico (inizio e fine anno accademico in considerazione dell'area geografica di appartenenza), il termine per l'invio della nomination ed i requisiti linguistici richiesti dall'Università ospitante per il Corso di Studio prescelto.
2. Sulla base di tale indagine lo studente dovrà predisporre un piano di studio/tirocinio all'estero (Learning Agreement for Studies/for Traineeship) congruente con il percorso formativo del CdS di appartenenza, debitamente compilato e firmato dallo studente, dal Referente per la mobilità internazionale del proprio CdS e - ove possibile (fortemente consigliato) - dal Referente per la mobilità internazionale dell'Università prescelta.
3. L'elenco dei Referenti per la mobilità internazionale divisi per CdS è disponibile al seguente link: <https://www.unime.it/international/opportunita-allestero/referenti-la-mobilita-internazionale>.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della candidatura

1. In conformità alla normativa vigente, l'Ateneo di Messina ha adeguato i propri sistemi informatici attraverso l'implementazione di **SPID** che rappresenta il sistema di autenticazione che permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni con un'Identità Digitale unica.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, comprensiva della documentazione necessaria, avviene per via telematica attraverso la piattaforma Esse3 <https://unime.esse3.cineca.it> tramite:

 - Login con SPID per i candidati maggiorenni;
 - Login senza SPID per i cittadini stranieri.
2. La procedura di partecipazione alla selezione sarà attiva per **30 giorni** a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione online del Bando nell'Albo di Ateneo all'indirizzo <http://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/albo-online>. Scaduto tale periodo il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di partecipazione. Le domande



pervenute dopo il termine indicato, o prodotte e/o pervenute con diversa modalità, saranno escluse. Non è richiesta la consegna della candidatura in formato cartaceo.

3. Nella candidatura dovranno essere indicati (tutta la modulistica è disponibile al seguente link <https://www.unime.it/bandi-e-concorsi>):
 - a) la **competenza linguistica**: documento attestante la competenza linguistica ove richiesta dall'Università ospitante per il Corso di Studio prescelto, ovvero l'autocertificazione con cui il candidato dichiara il possesso della competenza linguistica richiesta dall'Università ospitante ovvero, qualora un livello non sia richiesto, di una competenza linguistica non inferiore al livello A2 (cfr. art. 9);
 - b) il **Learning Agreement** for Studies oppure Learning Agreement for Traineeship approvato dai Referenti per la mobilità internazionale del CdS a cui il candidato è iscritto (o Commissione per la mobilità Internazionale di Dipartimento, ove istituita);
 - c) l'eventuale partecipazione a precedenti periodi di mobilità nell'ambito del programma Erasmus o di altri programmi di mobilità internazionale;
 - d) l'Attestazione ISEEU **SOLO** per gli studenti che non l'abbiano presentata al momento dell'iscrizione annuale ad UniME e per i quali quindi non si evinca da ESSE 3. In mancanza di attestazione sarà applicata l'aliquota ISEEU più alta (**cfr. art. 10**) e quindi erogata una borsa massima di 500 € al mese (**cfr. art.10 c. 2**).
4. Non è consentito presentare più di una candidatura ed esprimere preferenze per sedi di destinazione afferenti ad un'area scientifico-disciplinare diversa da quella di appartenenza al proprio percorso di studi.
5. La domanda di candidatura costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445), pertanto le dichiarazioni mendaci, oltre a comportare l'esclusione dalla selezione e la decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono penalmente sanzionate a norma dell'art 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.
6. L'Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore e relativi all'inoltro della domanda.
7. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione da parte del candidato delle norme contenute nel presente bando e nei citati regolamenti. La partecipazione alla procedura implica, come acquisito in via preventiva, il consenso al rilascio dei documenti presentati e degli atti e verbali della procedura, nel caso di richiesta da parte degli altri concorrenti, ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.
8. La documentazione relativa al presente Bando ed eventuali aggiornamenti e/o ulteriori avvisi e/o comunicazioni verranno pubblicati su "[Albo on line](https://www.unime.it/bandi-e-concorsi)" e sul sito web di Ateneo all'indirizzo: <https://www.unime.it/bandi-e-concorsi>. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità legale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. 235/2011) e avrà valore di notifica per tutti i candidati assegnatari. Sarà, quindi, cura dello studente prenderne visione.

Art. 6 - Criteri ed esiti della selezione

1. La selezione verrà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata con Decreto Rettorale, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 2, sulla base della valutazione della carriera accademica dei candidati, secondo le formule per il calcolo del punteggio di merito allegate al presente Bando (**All. 2**).
2. Per il calcolo del punteggio di merito verranno considerati tutti gli esami e le ulteriori attività didattiche e formative previste dal piano di studi associato allo studente, così come registrate in carriera su piattaforma ESSE3. Sarà esclusiva cura e responsabilità dello studente verificare l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti su ESSE3. Gli studenti che sono a conoscenza di eventuali errori o ritardi nella registrazione degli esami sostenuti sono tenuti a chiedere la regolarizzazione della propria carriera rivolgendosi alla Segreteria Studenti e/o alla Struttura Didattica competente entro la scadenza del Bando.
3. L'effettiva assegnazione della sede avverrà in base al punteggio della carriera accademica, al livello linguistico attestato/certificato e al numero di posti disponibili.
4. A parità di merito, sarà data priorità allo studente anagraficamente più giovane. In caso di ulteriore parità, sarà data priorità a coloro che non abbiano già beneficiato di un periodo di mobilità nell'ambito di un programma di mobilità internazionale.
5. La graduatoria, con le assegnazioni delle sedi, sarà pubblicata al link <https://www.unime.it/bandi-e-concorsi>. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità legale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. 235/2011) e avrà valore di notifica per tutti i candidati assegnatari. Sarà cura dello studente prendere visione della graduatoria.

Art. 7 - Graduatoria e accettazione del contributo

1. Gli studenti che risulteranno assegnatari della borsa di studio Bando SAW edizione 2025 dovranno far pervenire la loro **accettazione o rinuncia alla stessa attraverso la piattaforma ESSE3 entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria di merito**. Gli assegnatari che non rispetteranno i termini per la comunicazione dell'accettazione **saranno automaticamente esclusi dalla graduatoria**, quali rinunciatari senza giustificato motivo, perdendo ogni diritto alla mobilità.
2. Non saranno consentiti cambi della sede assegnata, se non per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dello studente.
3. In caso di rinuncia e/o decadenza da parte dell'assegnatario, la destinazione residua disponibile sarà assegnata agli studenti idonei non assegnatari secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto dei criteri indicati all'art. 6.
4. Qualora i posti previsti per la destinazione prescelta riportata nella candidatura siano tutti già assegnati, la Commissione Giudicatrice, in sede di valutazione, potrà disporre che agli studenti idonei venga proposta un'altra sede fra le destinazioni residue e per le quali i candidati possiedano i requisiti specifici richiesti dalla sede di destinazione.
5. Sarà cura dell'Unità Organizzativa Cooperazione e Didattica Internazionale comunicare i nominativi degli studenti assegnatari ("Nomination") alle Università di destinazione.
6. L'effettivo svolgimento della mobilità è comunque subordinato all'accettazione da parte della sede partner dello studente selezionato.



Art. 8 - Adempimenti degli studenti assegnatari della borsa di mobilità

1. Lo studente che, a seguito di approvazione della graduatoria e formale accettazione della borsa di mobilità, risulti assegnatario di borsa SAW, dovrà firmare, prima della partenza, un accordo finanziario in cui vengono stabiliti importi e modalità di erogazione del contributo. Eventuali prolungamenti della mobilità dovranno essere concordati con UniME attraverso apposito emendamento all'accordo finanziario. L'importo effettivo della borsa erogato a fine mobilità dipenderà dalle date riportate sull'Attestato di Frequenza firmato e timbrato dalla sede ospitante.
2. **Entro 15 giorni** dal rientro dalla mobilità lo studente dovrà inviare via e-mail dal proprio account istituzionale (@studenti.unime.it) all'indirizzo erasmusicm@unime.it i seguenti documenti:
 - a) un Transcript of Records (ToR)/Traineeship Certificate relativo all'attività svolta rilasciato dall'Istituzione ospitante. L'attestato dovrà essere rilasciato anche nel caso di mancato superamento degli esami e nel caso di attività di preparazione per la tesi (in quest'ultimo caso dovrà contenere il numero di ore svolte dallo studente);
 - b) la seconda sezione del Learning Agreement (During the Mobility), solo in caso di modifiche del piano formativo, che siano comunque state precedentemente approvate;
 - c) un Attestato di Frequenza che certifichi il periodo effettivo di mobilità (data di arrivo e data di partenza), redatto su carta intestata dell'Istituto ospitante, datato e firmato.
3. Qualsiasi inadempienza o ritardo nella presentazione dei documenti sopra elencati potrebbe comportare il mancato riconoscimento delle attività svolte e la mancata erogazione del saldo della borsa.
4. La procedura di riconoscimento delle attività formative sarà avviata dall'U.Org. Cooperazione e Didattica Internazionale. Spetterà al Referente per la mobilità internazionale del proprio CdS, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento d'Ateneo sul riconoscimento dei periodi di mobilità all'estero, procedere al riconoscimento delle attività internazionali preventivamente concordate nel Learning Agreement.
5. Gli studenti in mobilità con il programma SAW sono coperti da una polizza assicurativa, a carico di UniME, **esclusivamente per gli infortuni e Responsabilità Civile**, valida per tutto il periodo all'estero, **nell'esclusivo svolgimento dell'attività prevista nel proprio piano di studio**.
6. **Lo studente dovrà stipulare, prima della partenza, un'assicurazione sanitaria privata valida nel paese di destinazione o avviare le pratiche per l'estensione del SSN durante il periodo di permanenza all'estero** (per informazioni sul diritto o meno all'assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo visitare il sito http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani).
7. L'assicurazione sanitaria ed eventuali altre coperture assicurative e oneri richiesti dalla sede ospitante saranno a carico dello studente.
8. Gli studenti assegnatari dovranno rivolgersi autonomamente alle ambasciate o consolati dei Paesi di destinazione per le pratiche relative al rilascio del visto, qualora richiesto dal Paese ospitante. L'Unità Organizzativa Cooperazione e Didattica Internazionale fornirà l'assistenza necessaria all'espletamento delle procedure d'ingresso nel Paese di destinazione. Eventuali spese di visto saranno a carico dello studente.



Art. 9 - Conoscenza linguistica

1. Alcune sedi ospitanti prevedono che il candidato sia in possesso di un determinato livello di conoscenza linguistica, altre prevedono il possesso di un certificato di conoscenza linguistica specifico (ad es. IELTS, TOEFL, CAMBRIDGE) e relativo livello (**cf. All. 1**).
2. Tutti i candidati saranno tenuti a dimostrare il possesso del livello linguistico richiesto dalla sede ospitante e riportato nell'**All. 1**, tramite certificazione o autocertificazione, da allegare alla candidatura.
3. Qualora l'Università ospitante richieda una certificazione linguistica e il candidato ne fosse sprovvisto alla data di scadenza del presente bando, il candidato dovrà impegnarsi ad acquisire tale certificazione TASSATIVAMENTE **entro e non oltre l'inizio della mobilità, pena la decadenza della borsa** e conseguente riassegnazione della sede ad altro studente utilmente collocato in graduatoria. Tali studenti saranno assegnati "con riserva".
4. Ai fini del presente bando e ove accettate dalla sede ospitante, saranno considerati validi, oltre alle certificazioni internazionali, il superamento del test linguistico CLA/CLAM (Centro Linguistico d'Ateneo), se effettuato nel corso degli ultimi due anni accademici, o dell'esame di lingua sostenuto nel proprio corso di laurea o la frequenza di un CdL interamente erogato in lingua inglese presso UniME, se attestanti il livello richiesto dalla sede ospitante.
5. Qualora l'Università ospitante non dovesse richiedere una certificazione linguistica, il candidato dovrà autocertificare di possedere una competenza linguistica non inferiore al livello A2.
6. Per gli studenti madrelingua della lingua di istruzione della sede ospitante, ove tale condizione sia dichiarata nell'autocertificazione, non è richiesta alcuna certificazione.

Art. 10 - Modalità e requisiti per l'erogazione delle borse

1. Gli studenti vincitori del presente bando riceveranno una borsa da intendersi quale contributo per i costi di mobilità sostenuti nel paese ospitante.
2. Il contributo sarà così ripartito:
 - Contributo economico mensile assegnato, sulla base dell'ultimo ISEEU presente su Esse3 al momento della scadenza del bando secondo il seguente schema:

ISEEU	Importo mensile
ISEEU \leq €24.000	€900
24.001 < ISEEU \leq 26.000	€850
26.001 < ISEEU \leq 28.000	€800
28.001 < ISEEU \leq 30.000	€750
30.001 < ISEEU \leq 52.000	€650
ISEEU > 52.000	€500

- Lo studente che non abbia presentato l'attestazione ISEEU, riceverà un importo mensile pari a €500,00.
- Contributo unico (A/R) extra per le spese viaggio sulla base della distanza chilometrica fra la città di partenza e la città di destinazione, come stabilito dal Distance Calculator elaborato da EACEA (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm) secondo

la seguente tabella:

Distanze	Importo
Tra 100 e 499 km	€211
Tra 500 e 1999 km	€309
Tra 2000 e 2999km	€395
Tra 3000 e 3999 km	€580
Tra 4000 e 7999 km	€1.188
> 8000 km	€ 1.735

3. L'importo totale della borsa (contributo economico ed eventuale contributo per spese viaggio) sarà erogato in due soluzioni:
 - a) un anticipo, pari al 70% dell'importo complessivo della borsa, da erogare entro la data di avvio della mobilità;
 - b) il saldo corrisposto al rientro, dopo la trasmissione della documentazione prevista dall'art. 8 c. 2 e la verifica dell'acquisizione del numero di CFU minimi da parte dell'U. Org. Cooperazione e Didattica Internazionale.
4. Al termine del periodo di mobilità i contributi economici verranno adeguati alla durata effettiva del periodo di mobilità, calcolato in base ai giorni di permanenza certificati dall'Università ospitante, come previsto dall'art. 8 c. 1. Ove corrisposti e percepiti giorni di contributo in eccesso, ne verrà richiesta la restituzione.
5. Durante la mobilità, lo studente ha facoltà di chiedere il prolungamento del proprio periodo di permanenza per un minimo di ulteriori 3 mesi e fino ad un massimo di 12 mesi complessivi presso la sede estera (e un minimo di 24 CFU), fatto salvo quanto stabilito dall'art. n. 1 c. 3. In tal caso, dovrà inviare esclusivamente dal proprio account e-mail istituzionale (@studenti.unime.it) all'indirizzo mail erasmusicm@unime.it il Learning Agreement (sezione During the mobility), debitamente firmato dal Referente per la mobilità internazionale del proprio CdS e dal Referente per la mobilità internazionale dell'Università ospitante. In caso di disponibilità di fondi, l'importo totale della borsa sarà adeguato alla nuova durata della mobilità.
6. Lo studente che non abbia effettivamente trascorso all'estero **almeno 3 mesi** e non abbia superato attività formative che comportino l'acquisizione di **almeno 12 CFU** per semestre, o lo studente che per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), non abbia rispettato quanto previsto dal Regolamento del proprio CdS in termini di durata minima del tirocinio e acquisizione minima di CFU, **dovrà restituire interamente** la borsa di mobilità SAW assegnata. Anche in caso di prolungamento del periodo di permanenza, lo studente dovrà garantire il periodo di permanenza minima (ulteriori 3 mesi) e l'acquisizione dei CFU aggiuntivi (ulteriori 12 CFU), pena la restituzione dell'incremento della borsa.
7. In deroga a quanto sopra indicato, **solo** nei casi in cui lo studente dimostri di dover interrompere la mobilità per casi di forza maggiore, dovrà restituire all'Ateneo la borsa SAW assegnata limitatamente al periodo di mobilità non svolta.



Art. 11 - Informativa ai Sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018

1. In conformità a quanto disposto nell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR), l'Università tratterà i dati personali nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura di selezione e per l'attuazione del programma di mobilità “Students Around the World”. È consentito il trattamento dei dati conferiti per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico, nonché per ottemperare a provvedimenti eventualmente emessi dall'Autorità giudiziaria, ovvero da altri Enti e/o Autorità amministrative.
2. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n.1, 98122 Messina, email: protocollo@pec.unime.it.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.
4. I dati potranno essere comunicati alle Università che accoglieranno i candidati valutati idonei a svolgere un periodo di mobilità presso le loro sedi, nonché ad altri eventuali Enti il cui coinvolgimento è necessario poiché previsto dalla normativa vigente ai fini dell'attuazione del programma di cui al presente bando.
5. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
6. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati (contattabile all'indirizzo: rpd@unime.it). Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.
7. L'informativa è disponibile nella sezione privacy dell'Ateneo <https://www.unime.it/privacy-e-cookie-policy> e fa parte integrante del presente Bando. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato da atto di aver preso visione della suddetta informativa.

Art. 12 - Responsabile del Procedimento

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura selettiva di cui al presente bando è la Dott.ssa Francesca Scribano, responsabile dell'U.Org. Cooperazione e Didattica Internazionale, Università degli Studi di Messina, piazza G. Pugliatti 1, Messina. (e-mail: fscribano@unime.it - tel. 090/6768539).
2. Per informazioni sul bando rivolgersi a erasmusicm@unime.it

Art. 13 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, al Regolamento d'Ateneo per il riconoscimento dei periodi di mobilità all'estero, ai Regolamenti didattici dei CdL e alle altre disposizioni in vigore presso UniME.
2. Il presente Bando, comprensivo degli allegati, è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e nella



sezione “Bandi e Concorsi” del sito UniME (<https://www.unime.it/bandi-e-concorsi>).

LA RETTRICE

(Professoressa Giovanna Spatari)

Allegati:

All.1 Destinazioni disponibili

All.2 Formule per il calcolo del punteggio di merito